

ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **6026/2016**

Protocollo: **140746/2016**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2015/214**

In Pubblicazione: dal **24/6/2016** al **9/7/2016**

Struttura Organizzativa: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: **COMUNE DI BERNATE TICINO. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.) DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT RISPETTO AI SITI RETE NATURA 2000 "TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE" SIC IT2010014 E "BOSCHI DEL TICINO" ZPS IT2080301 AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DELLA LR 86/83.**

Documenti : Testo dell'atto

 [versione firmata](#)

 [versione pdf](#)

Annulla

Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)
- [Albo Pretorio On-Line](#)
- [Amministrazione trasparente](#)
- [Il Territorio e i Comuni](#)
- [Servizi On-Line](#)
- [Siti Tematici](#)
- [Intranet](#)



Città metropolitana di Milano

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.6026/2016 del 24/06/2016

Prot. n.140746/2016 del 24/06/2016
Fasc.7.4 / 2015 / 214

Oggetto: Comune di BERNATE TICINO. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) della Variante Generale del PGT rispetto ai Siti Rete Natura 2000 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” SIC IT2010014 e “Boschi del Ticino” ZPS IT2080301 ai sensi dell’art. 25 bis della LR 86/83.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il c. 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il c. 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane;

Richiamate pertanto:

- la L.R. 8 luglio 2015, n. 19 "*Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*";
- la L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 "*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19*";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i;

Visti e richiamati, in attesa della revisione in ordine alla progressiva attuazione del modello organizzativo della Città metropolitana di Milano:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitanano n. 35 del 23/05/2016 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 19.12.2011, n.R.G. 54/2011, atti n. 198340/1.1./2010/1;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013, ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/15 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano;

Richiamati, altresì:

- il decreto del Sindaco metropolitano n. 18 del 04/02/2016 che autorizza i dirigenti ad assumere impegni in esercizio provvisorio;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 62 del 23/03/2016 di approvazione degli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016", che prevede l'ob. n. 14766 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al Cdr ST080;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Attestata, altresì, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 205 del 29/06/2015 secondo cui la competenza ad emanare la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) dei progetti soggetti a VIA di competenza provinciale è del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (detta "Habitat") "*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", che all'art. 6, comma 3, sancisce la necessità di una opportuna Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti, che possa avere incidenze significative sui Siti Rete Natura 2000;

Visto il DPR n. 357 dell'8/09/1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva*

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s. m. i., che recepisce la suddetta Direttiva Comunitaria nella normativa nazionale;

Vista la DGR n. 7/14106 dell’8/8/2003 “*Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza*” e s. m. i., che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la Regione Lombardia;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, che, agli artt. 33 c. 2 e 37, sancisce che la stessa esercita le funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della L. n° 56 del 7 aprile 2014, tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite alla Provincia;

Visto che alla Città Metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi, in questo caso in particolare dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 5/10 e s.m.i., oltre che dell'art. 25 bis della L.R. 86/83 e degli allegati C e D della DGR n. 7/14106 dell’8/8/2003;

Attestato che la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata riporta all’art. 8 dell’Allegato C che l’approvazione degli interventi di cui all'art. 6 è condizionata all’esito positivo della Valutazione di Incidenza e che ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità dell’atto;

Preso atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Dr. Emilio De Vita, Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dal Dr. Stefano Gussoni;

Premesso che il Comune Bernate Ticino mediante D.G.C. n.59 del 15/06/2015 ha dato avvio al procedimento di Variante al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); in data 30/06/2015 ha dato avviso dei medesimi;

Richiamato che con lettera del 12/05/2016, prot. Città Metropol. n. 102324, si è informato il Comune della necessità di presentare formale istanza per la V.Inc.A., accompagnandola con lo Studio di Incidenza (SdI) e con il parere dell'Ente Gestore;

Preso atto che il Comune di Bernate Ticino mediante lettera del 16/05/2016, prot. com. n.3454/16, ha presentato istanza di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.), allegandovi il parere dell'Ente Gestore, Parco Lombardo della Valle del Ticino, prot. Città Metropol. n. 105737 del 16/05/2016;

Richiamato che con lettera datata 25/05/2016, prot. Città Metropol. n. 114782, si è informato il Comune che dal 16/05/2016, data di protocollo dell'istanza, è stato avviato il relativo procedimento a fini istruttori per l'espressione della V.Inc.A., richiedendo contestualmente gli elaborati della Variante e lo SdI, quali integrazioni documentali;

Preso atto, altresì, che il Comune di Bernate Ticino, mediante lettera del 8/6/2016 (prot. com. n. 4064/16), prot. Città Metropol. n. 129532 del 13/6/2016, ha fatto pervenire le integrazioni richieste;

Sottolineato che la L.R. n. 86 del 30/11/83 all'art. 25bis, come modificato dalla L.R. n. 12 del 4/8/11, definisce che la Valutazione di Incidenza di tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio e sue Varianti venga effettuata anteriormente all'adozione del Piano;

Considerata quindi la suddetta documentazione prodotta dal Comune, atteso che l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in capo all'Amministrazione comunale;

Precisato che la valutazione ha riguardato i Siti Rete Natura 2000 "*Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate*" SIC IT2010014 e "*Boschi del Ticino*" ZPS IT2080301, ricadenti in parte sul territorio comunale di Bernate Ticino;

Considerati i contenuti dell'attività istruttoria di seguito riportati nei punti 1 e 2:

1. Principali contenuti della Variante al PGT di Bernate Ticino.

Per quanto riguarda il **Documento di Piano** la presente Variante riguarda:

- Aggiornamento della base cartografica con individuazione degli edifici di nuova costruzione e i nuovi assi infrastrutturali allo stato di fatto, oltre alle previsioni infrastrutturali con progetto definitivo (nuovo tracciato autostrada A4 e tratta TAV).
- Riconferma sostanziale del PGT vigente (anno 2009) negli obiettivi generali e negli Ambiti di Trasformazione e relativa superficie territoriale originaria; taluni Ambiti di Trasformazione, ad oggi realizzati, o in fase di realizzazione, vengono ricompresi entro il Tessuto Urbano Consolidato e non più considerati Ambiti di Trasformazione.
- Viene esclusa qualsiasi nuovo consumo di suolo, così come definito ex art. 2 comma 1 della LR 31/2014.
- Si individua la possibilità di realizzare la volumetria entro una gamma di indici e parametri urbanistici minimi e massimi, con concertazione tra proponente e Amministrazione comunale. In particolare l'indice volumetrico massimo dell'intervallo proposto corrisponde sostanzialmente all'indice precedentemente previsto nel PGT vigente, comprensivo del bonus volumetrico che il PGT originario prevedeva se attivato il meccanismo incentivale perequativo (meccanismo non riconfermato nella presente Variante). Taluni ambiti tuttavia hanno un indice volumetrico massimo ulteriormente incrementato per ottimizzarne la realizzazione.
- Riduzione del perimetro di taluni ambiti di trasformazione in funzione di porzioni di ambito non di proprietà del richiedente, e/o già urbanizzati (questi ultimi ricompresi entro TUC).
- Modifica dell'ambito di trasformazione n.27. La capacità edificatoria, sempre non realizzabile in loco ma trasferibile su altre aree, è trasferibile non più nei prossimali ambiti di trasformazione n. 28, 29 e 30, bensì entro il tessuto urbano consolidato (attuale area PEEP comunale in itinere).
- Gli ambiti di trasformazione n. 28, 29, 30, non risultano più correlati all'atterraggio della capacità edificatoria prodotta dall'ambito n. 27.

- Gli ambiti di trasformazione n.16, 28, 29 vengono frazionati in più ambiti indipendenti, al fine di ottimizzarne la realizzazione.
- Eliminazione dei meccanismi perequativi negli ambiti di trasformazione.
- Chiara ed univoca individuazione del perimetro del tessuto urbano consolidato (TUC) in corrispondenza degli ambiti urbanizzati od in fase di effettiva realizzazione.
- Riconferma del vigente perimetro dell'area IC del Parco naturale lombardo della Valle del Ticino.
- Rettifiche marginali di puntuali errori cartografici e normativi e modifiche puntuali riconducibili alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti.

Per quanto riguarda il **Piano dei Servizi** e **Piano delle Regole** la presente Variante riguarda:

- Aggiornamento della base cartografica con individuazione degli edifici di nuova costruzione e i nuovi assi infrastrutturali allo stato di fatto, oltre alle previsioni infrastrutturali con progetto definitivo (nuovo tracciato autostrada A4 e tratta TAV).
- Riconferma sostanziale del PGT vigente (anno 2009) negli obiettivi generali e nella normativa di Piano in coerenza con i dettami della Legge Regionale sul consumo di suolo n. 31/2014.
- Ottimizzazione dei tessuti urbanizzati e degli areali agro – naturali conseguentemente alla chiara ed univoca individuazione del perimetro del tessuto urbano consolidato (TUC) in corrispondenza degli ambiti urbanizzati od in fase di effettiva realizzazione.
- Semplificazione dei meccanismi volumetrici e/o incentivali individuati entro i tessuti del il TUC.
- Individuazione entro il TUC, in corrispondenza di ambiti dismessi, di PII, al fine di ottimizzarne il recupero.
- Individuazione entro il TUC, in corrispondenza di ambiti dismessi, di aree convenzionate, al fine di ottimizzarne il recupero.
- Rettifica marginale del perimetro degli ambiti agricoli in funzione del reale stato di fatto dei luoghi in corrispondenza del realizzando progetto sovracomunale del tracciato dell' Autostrada A4 e tratta TAV.
- Recepimento dei dettami dei Piani sovraordinati.
- Rettifiche marginali di puntuali errori cartografici e normativi.

2. Valutazione di incidenza ambientale

Lo **Studio di Incidenza (SdI)**, dopo una presentazione della normativa ed una disamina dei piani sovraordinati, quali il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Paesaggistico Regionale (PTPR), la Rete Ecologica Regionale (RER) ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), riassume gli aspetti che definiscono la Variante di Piano in oggetto. Di seguito presenta una descrizione dei Siti Rete Natura 2000 interessati dalla Variante e l'attribuzione di un grado di potenziale incidenza per ogni obiettivo o azione di Piano.

Lo SdI esprime la considerazione che la Variante sia migliorativa rispetto al PGT vigente, poiché non individua nuovo consumo di suolo, né nuovi ambiti di trasformazione, riduce alcuni ambiti di trasformazione, rispetta i dettami dei piani sovraordinati e della normativa inerente il consumo di suolo, individua chiaramente il limite del tessuto urbano consolidato. Viene anche precisato che nessun ambito di trasformazione è ricompreso entro Siti Rete Natura 2000 e che gli ambiti a PII e a pianificazione attuativa erano già

previsti dal PGT vigente come ambiti di trasformazione o aree di recupero.

Si osserva che globalmente il carico insediativo previsto dagli ambiti di trasformazioni è diminuito.

Lo SdI prosegue la disamina presentando le singole schede sia degli ambiti di trasformazione che dei principali ambiti di completamento del Piano delle Regole e dei Servizi, nelle quali si avanzano in certi casi alcune proposte mitigative, in particolare il concentramento della nuova volumetria a ridosso dell'urbanizzato esistente o la progettazione integrata degli spazi a verde.

La conclusione dello SdI è che l'attuazione del PGT porterà incidenze mitigabili sulle citate aree della Rete natura 2000 (senza alcuna aggiunta rispetto a quanto già individuato in sede di valutazione di incidenza del PGT vigente) stante le prescrizioni ed indicazioni illustrate nel medesimo studio, che dovranno trovare accoglimento e/o riscontro nella prossima versione di Piano oggetto di adozione. Vengono indicate altresì ulteriori valutazioni specifiche da effettuare in fase di attuazione futura dei singoli progetti.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore del Sito in oggetto, precisa nel proprio parere obbligatorio che, poiché la documentazione trasmessa non include il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, si riserva di aggiornare le proprie considerazioni in sede di espressione del parere di conformità con il PTC a seguito dell'analisi della documentazione completa, qualora dovessero emergere nuovi elementi di valutazione. Viene anche riportato lo stralcio dell'art.25 bis, comma 5 della L.R. 86/83, in cui si definisce che la V.Inc.A. è estesa appunto anche a PdR e PdS.

Segue una puntuale sintesi degli orientamenti di Variante e delle modifiche proposte dalla stessa per le tre diverse parti costituenti il PGT.

Viene approfondita la previsione dell'ambito di PII esterno al TUC (ex cava Cormani), sottolineando che l'ambito è ricompreso interamente da elementi di I° livello della RER, dalla fascia di tutela di 500mt dalle sponde del Naviglio Grande (PTRA Navigli) ed interessa alcuni elementi della rete ecologica del Parco Ticino.

Vengono inoltre richiamate le puntuali misure di mitigazione individuate dallo SdI per ogni ambito oggetto di Variante.

L'Ente Gestore ritiene che la Variante proposta non determina interferenze dirette su habitat e specie di interesse comunitario tutelate da SIC e ZPS, ma che vengono introdotte delle modifiche rispetto allo scenario relativo alla V.Inc.A. del PGT vigente per quanto riguarda il PII esterno al TUC ex cava Cormani ed il PII 1. Tali ambiti vengono considerati caratterizzati da elementi di pregio ecosistemico e prossimi alle principali unità di interesse naturalistico. Per il PII sull'ex cava Cormani si esprime la considerazione che l'individuazione delle aree edificabili non sembra tener conto delle specie vegetali di pregio presenti e della valenza ecologica del bacino di origine risorgiva, con una modifica dell'habitat di alcuni animali, Avifauna in particolare.

La proposta di localizzazione delle volumetrie di centro congressi e albergo a ridosso del laghetto viene considerata di maggiore impatto rispetto ad una collocazione nell'area prativa posta lungo il confine orientale dell'ambito.

Alla luce di tali considerazioni, il parere obbligatorio dell'Ente Gestore conclude esprimendo incidenza positiva, a condizione che:

- nella documentazione di Variante vengano recepite le indicazioni dello SdI riguardo alle *“mitigazioni ambientali attese”* e *“ulteriori mitigazioni in riferimento alla Rete Natura 2000”*, relativi agli ambiti di trasformazione, e gli indirizzi di minimizzazione dell'impatto sul paesaggio e maggiore sostenibilità ambientale, relativi agli ambiti di completamento;

- **PII ex Cava Cormani e PII 1:** i relativi progetti vengano sottoposti a specifica V.Inc.A. anteriormente all'adozione, esplicitando tale richiesta nelle relative schede.
- **PII ex Cava Cormani:** sia la struttura congressuale alberghiera che l'area a destinazione residenziale dovranno essere previste su aree non boscate;
- **PII 1:** si prevedano opportuni elementi di mitigazione lungo il perimetro nord-occidentale, al fine di fissare un confine stabile tra spazi dedicati ad attività antropiche e le aree ad elevato grado di naturalità;
- **interventi edilizi al confine con i Siti Natura 2000:** siano esplicitamente previste opere a verde di mascheratura e di protezione dell'ambito naturalistico posto all'intorno;

La Città Metropolitana di Milano, Ente competente per la Valutazione di Incidenza, in ambito di istruttoria ha rilevato che i Siti in oggetto sono di livello continentale, come ha confermato il recente inserimento di questo territorio tra i siti del Programma “Man and Biosfere” (MAB) dell'UNESCO. In particolare essi svolgono un'importante funzione di corridoio biologico, una funzione di “sorgente” essenziale per l'irradiazione e la colonizzazione verso siti esterni da parte di molte tra le specie più mobili (in particolare uccelli e mammiferi) ed il mantenimento di discrete popolazioni di specie minacciate a livello europeo (es. Ardeidi).

Essi risultano tra i Siti più ricchi dell'intera Lombardia pianeggiante ed infatti presentano complessivamente ben 14 habitat di interesse comunitario presenti nell'allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, 36 specie animali (Mammiferi, Rettili, Anfibi, Pesci e Invertebrati) presenti nell'allegato II della medesima direttiva e 49 specie avicole dell'allegato I della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE. Tra gli altri si vogliono ricordare lo storione cobice (*Acipenser naccarii*), specie prioritaria, la testuggine palustre (*Emys orbicularis*), il coleottero cervo volante (*Lucanus cervus*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e, tra i diversi pipistrelli, il barbastello occidentale (*Barbastella barbastellus*).

L'elevato valore ecologico presente sul terreno comunale e nel contesto rende di conseguenza necessario un elevato grado di attenzione agli aspetti ambientali, in particolare verso le connessioni ecologiche esistenti.

Gli elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) rilevati sul territorio di Bernate Ticino sono i seguenti:

- la matrice naturale primaria, affiancata dalla fascia di naturalità intermedia, cui corrispondono lungo la valle del Ticino un corridoio primario della RER ed elementi di I° livello, che travalicano l'area di SIC e di ZPS;
- un principale corridoio di corso d'acqua rappresentato dal Naviglio Grande;
- un corridoio ecologico secondario (REP) in un piccolo lembo all'estremo nord-orientale;
- la metà settentrionale del territorio comunale, a parte la zona IC, è inclusa nel progetto di Dorsale Verde Nord;
- la RER individua anche uno scampolo di elementi di II° livello al confine centro-settentrionale;

Nel corso dell'istruttoria si valuta positivamente, in linea con quanto espresso dallo SdI, che la Variante in oggetto non individua nuovo consumo di suolo, né nuovi ambiti di trasformazione, che riduce alcuni ambiti di trasformazione e rispetta i dettami dei piani sovraordinati e della normativa inerente il consumo di suolo.

Va però rilevato che le previsioni riprese dal vigente PGT e riconfermate dalla Variante sono piuttosto numerose e alcune anche di dimensioni abbastanza rilevanti (vedi per es. gli ambiti di trasformazione 28 e 29), pertanto si ritengono auspicabili le mitigazioni di

carattere ambientale espresse dal Rapporto Ambientale e quelle proposte dallo SdI, onde evitare impatti indiretti agli equilibri ecologici del contesto. In merito agli ambiti di trasformazione, entrambe sono presenti nelle schede dello SdI, le prime sotto la denominazione “*mitigazioni ambientali attese*” e le seconde sotto quella di “*ulteriori mitigazioni in riferimento alla Rete Natura 2000*”. Risultano meritevoli di attenzione anche le mitigazioni avanzate dallo SdI per gli ambiti di completamento del Piano delle Regole.

Particolare attenzione andrà posta all'ambito **Pcc1**, poiché nella sua porzione orientale è presente della vegetazione arborea di cui si consiglia il mantenimento, perlomeno parziale, trovando un compromesso con le esigenze di trasformazione.

Un altro ambito di particolare delicatezza rispetto al tema della presente istruttoria, come ricordato anche dal Parco Ticino, risulta l'area **PIII**(lungo il Naviglio) a mix funzionale, limitrofa al confine della ZPS, per il quale dovrà essere assicurata una fascia verde di mitigazione lungo i margini prospicienti il Sito.

L'area che però necessita una particolare riflessione, come risulta anche dal parere obbligatorio dell'Ente Gestore, è quella del **PII esterno al TUC** (ex Cava Cormani-Negri), posta a meno di 500mt di distanza dai Siti e di rilevanti dimensioni (circa 165000 mq). E' un'area che ha avuto una riqualificazione ambientale al cessare dell'attività di cava e che nella zona nord vede il passaggio in galleria artificiale della nuova ferrovia ad Alta Capacità e del nuovo tracciato dell'autostrada MI-TO, con la conseguente realizzazione di un'area a parco nella zona sovrastante. Vi è un grande specchio d'acqua e allo stato attuale l'area appare ricca sia di vegetazione arboreo-arbustiva che prativa, di notevole valore sia ecologico-ambientale che fruitivo.

Come ricordato anche dal Parere del Parco Ticino, l'area fa parte degli elementi di I° livello della RER, è limitrofo e funzionalmente connesso col Naviglio Grande, che rappresenta un principale corridoio ecologico fluviale della REP, ed è interessato da due elementi della rete ecologica del Parco: una “*fascia per consolidare e promuovere corridoi ecologici principali*” e un “*varco da preservare*”.

Il comparto è già stato oggetto di una proposta di Variante nel 2012, che ha avuto un'istruttoria V.Inc.A. conclusasi con la Delibera di Giunta Provinciale n°329 del 18 settembre 2012, che dava alcune prescrizioni, ma che nel complesso riteneva sostenibili le previsioni di allora.

Sia la passata proposta che quella attuale sono coerenti con gli indici ed i parametri urbanistici indicati nelle norme del Piano dei Servizi del vigente PGT e, nel caso della presente Variante generale, il PII è stato inserito, con specifica scheda, dentro al Piano dei Servizi.

Su di esso si vuole anticipare un'indicazione che verrà sviluppata durante l'istruttoria per la compatibilità della Variante con il PTCP: in considerazione delle tipologie e delle quantità delle funzioni insediabili previste, si ritiene opportuno, anche in riferimento alle disposizioni normative vigenti (LR 12/2005) che le trasformazioni siano ricondotte alla disciplina del “Documento di Piano”.

Dalla tavola della scheda si rinvencono alcune incongruenze con la parte testuale e alcune voci di legenda la cui individuazione risulta dubbia, come indicato anche dall'Ente Gestore. In particolare, nella tavola l'albergo viene previsto nella voce di legenda blu, “*Servizi di interesse generale*” (centro congressi, albergo) 4950 mq, mentre nel testo della scheda l'albergo viene inserito nei “*servizi di interesse generale (albergo, attività commerciali e terziarie) 60%: 6.600-9.900 mq*”, la cui corrispondente voce di legenda è quella gialla.

Dando per corretta la tavola, si evidenzia che l'area destinata all'albergo è posta nella zona centrale all'area, sulla sponda occidentale del laghetto e in un contesto dove

particolarmente consistente risulta la vegetazione arboreo-arbustiva. Va anche tenuto presente che la porzione centro-occidentale dell'area è quella in connessione funzionale col Naviglio Grande, più vicina ai Siti di Rete Natura 2000 e più distante dalle frange urbane di Boffalora sopra Ticino.

Considerato che nell'ambito si trovano ampie aree prative dove un'eventuale edificazione risulta evidentemente meno invasiva per l'ecosistema, si sottolinea anche il fatto che nella precedente proposta progettuale del 2012, peraltro decisamente più definita e quindi valutabile con maggiore precisione, qualsiasi intervento edificatorio (esclusa la residenza) veniva concentrato nella zona orientale dell'area, a est del laghetto e a maggiore distanza dallo specchio d'acqua.

Si condivide pertanto la valutazione del Parco del Ticino, riportata nel paragrafo relativa al suo parere, che indica come meno impattante un'edificazione posta in un'area prativa lungo il confine orientale dell'ambito.

In generale, si ritiene l'area un tassello importante (*stepping stone*) per la funzionalità ecologica locale e, in particolare, per la connessione dei Siti in oggetto al territorio circostante. Per tale motivo qualsiasi intervento edificatorio al suo interno dovrà essere particolarmente attento a non alterare significativamente detti equilibri ambientali. In particolare, dovrà evitare tagli di alberi e impermeabilizzazioni eccessive, oltre a concentrare l'edificazione esclusivamente a est del laghetto e non troppo vicino alle sue sponde.

Ritenuto di poter rilasciare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la **Valutazione di Incidenza Positiva** della Variante del PGT di Bernate Ticino, ovvero ritenuta l'assenza della possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 “*Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate*” SIC IT2010014 e “*Boschi del Ticino*” ZPS IT2080301, sulla base dell'intera documentazione pervenuta e degli esiti dell'istruttoria tecnica sopra riportati,

D E C R E T A

sulla base di tutte le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. **Valutazione di Incidenza Positiva** della Variante del PGT di Bernate Ticino, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sul Siti Rete Natura 2000 “*Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate*” SIC IT2010014 e “*Boschi del Ticino*” ZPS IT2080301, **a condizione** che siano rispettate le seguenti **prescrizioni**:

1. **PII 1**: deve essere realizzata una fascia arboreo-arbustiva lungo i perimetri prospicienti la ZPS;
2. **PII ex Cava Cormani e PII 1**: i relativi progetti (Piani Attuativi) devono essere sottoposti a specifica V.Inc.A., esplicitando tale richiesta nelle relative schede di Variante.

Per quanto riguarda esclusivamente il **PII esterno al TUC (ex cava Cormani)**:

3. Qualsiasi nuova edificazione, compresi il centro congressi e l'albergo, deve essere realizzata solo nelle zone prative poste a oriente dello specchio d'acqua (ad esclusione delle residenze previste a sud) e ad una ragguardevole distanza dallo stesso;
4. devono essere mantenuti tutti gli elementi arborei esistenti nell'ambito sia in relazione

- all'ubicazione degli edifici che alle modalità di cantierizzazione;
5. la vegetazione di futuro impianto dovrà avere sia una distribuzione spaziale che una gestione naturaliforme e dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone di provenienza locale, privilegiando specie baccifere che incrementino l'attrattività faunistica dell'area (nocciolo, corniolo, pado, prugnolo selvatico, evonimo, ecc.);
 6. devono essere adottati sistemi di illuminazione conformi alle norme contro l'inquinamento luminoso, da utilizzarsi solo nelle aree maggiormente fruite, evitando illuminazioni scenografiche delle aree verdi e del laghetto;
 7. a fronte della significativa riduzione della superficie agricola preesistente deve essere ridotta al minimo indispensabile l'impermeabilizzazione delle aree, utilizzando ove possibile pavimentazioni drenanti;
 8. ove si preveda la posa di recinzioni, esse devono essere realizzate, almeno in corrispondenza delle aree a verde, in modo tale da essere permeabili alla fauna (reti a maglie larghe, realizzazione di piccole trincee, ecc.);

In generale per la **Variante**:

9. nella documentazione di Variante devono essere recepite le indicazioni dello SdI riguardo alle “*mitigazioni ambientali attese*” e “*ulteriori mitigazioni in riferimento alla Rete Natura 2000*”, relativi agli ambiti di trasformazione, e gli indirizzi di minimizzazione dell'impatto sul paesaggio e maggiore sostenibilità ambientale, relativi agli ambiti di completamento;
10. all'interno dei parcheggi previsti devono essere inseriti idonei progetti ambientali, in particolare con alberature;
11. per l'illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla LR 17/2000 e dalla LR 38/2004;
12. tutte le prescrizioni sopra riportate devono essere riportate negli elaborati sia testuali che cartografici di detta Variante.

Si trasmette copia del presente provvedimento:

- al Comune di Bernate Ticino, all'Autorità Competente VAS e al Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 “*Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate*” SIC IT2010014 e “*Boschi del Ticino*” ZPS IT2080301, per gli adempimenti di competenza;
- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei

dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.

**Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale
e Programmazione delle Infrastrutture
(Dott. Emilio De Vita)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate